

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 24.

Incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo in Provincia di Cuneo.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Il Comune di Camo è incorporato nel Comune di Santo Stefano Belbo in Provincia di Cuneo.
2. La denominazione del comune incorporante Santo Stefano Belbo rimane invariata.
3. La modifica di circoscrizione del Comune di Santo Stefano Belbo derivante dall'incorporazione, esperito il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1 ° gennaio 2019.

Art. 2.

(Adeguamento statuto)

1. Lo statuto del Comune di Santo Stefano Belbo prevede che alla comunità di Camo sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Santo Stefano Belbo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Camo decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune di Santo Stefano Belbo conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Camo.

Art. 4.

(Contributi regionali)

1. La Regione, nei limiti di cui all'articolo 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

(Delega alla Provincia di Cuneo)

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Santo Stefano Belbo a seguito dell'incorporazione del Comune di Camo, sono definiti dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo una tantum al Comune di Santo Stefano Belbo è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in euro 113.825,00 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 il contributo annuale al Comune di Santo Stefano Belbo, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in euro 22.765,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E', altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di euro 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art. 7.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Sergio Chiamparino
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna

Allegato A - Cartografia (articolo 1)



cartografia scala 1:10.000

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 336

"Incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo".

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 novembre 2018.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 30 novembre 2018.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 6 dicembre 2018 con relazione di Andrea APPIANO, Mauro Willem CAMPO.
- Approvato in Aula il 12 dicembre 2018, con 31 voti favorevoli, 1 voto non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è il seguente:

“Art. 11. (Fusione e incorporazione di comuni)

1. La fusione e l'incorporazione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione o alla incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione o mediante incorporazione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati per almeno un quinquennio in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ovvero dei comuni soggetti di incorporazione ed al loro numero.

5. *abrogato.*”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali) è il seguente:

“Art. 5 (Delega alle Province)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.